

STUDIO GUTTADAURO

CONSULENZA E FORMAZIONE

PREVIDENZIALE

LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI DI UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN FASE DI ADESIONE

In questo approfondimento analizzeremo come vengono tassati i rendimenti realizzati da una forma di previdenza complementare durante la fase di adesione, anche alla luce dei cambiamenti normativi avvenuti dal 2013 al 2015.

Prima di entrare nell'argomento tassazione dei rendimenti, vediamo di capire quali sono i limiti di investimento che la normativa impone alle forme di previdenza complementare.

Criteri e limiti di investimento

La disciplina in merito ai criteri e limiti di investimento delle forme di previdenza complementare è il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 166 attuativo dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 252/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014.

Il Decreto 166 si preoccupa in primo luogo di fornire regole di carattere generale in tema di politica di investimento e criteri da seguire nella gestione delle disponibilità delle forme di previdenza complementare. In particolare, richiede che i fondi pensione:

- perseguano una ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- realizzino un'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- perseguano un'efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;

- adottino strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti, privilegiando gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea;
- si dotino di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati, adottando processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio.

Inoltre, i fondi pensione sono chiamati a verificare i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri indicati nel documento sulla politica di investimento e, ove previste, nelle convenzioni di gestione, e dovranno farsi carico di specifici obblighi di comunicazione nei confronti della COVIP (che controlla, tra l'altro, l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio) relativamente agli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento, nonché ad ogni modifica relativa alle stesse.

Con riferimento agli strumenti finanziari ammissibili, e fermo il divieto di assunzione e concessione di prestiti nonché di prestazione di garanzie in favore di terzi, il Decreto 166 consente ai fondi pensione di:

- effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica;
- detenere liquidità, in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
- utilizzare derivati, stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione.

Permane, invece, il divieto di vendite allo scoperto e di operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

Il Decreto 166 prevede inoltre che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre

L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30% delle disponibilità complessive del fondo pensione. In ogni caso il fondo pensione avrà l'onere di motivare adeguatamente il ricorso a investimenti alternativi avendo riguardo alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare.

Il Decreto 166 rivede inoltre i limiti di concentrazione. In particolare, i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5% delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.

Sono inoltre previste specifiche condizioni per l'investimento in OICR (tra cui, una politica di investimento degli OICR compatibile con quella del fondo pensione, garanzia di monitoraggio del rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti per il portafoglio nel suo complesso, ecc.).

Con particolare riferimento agli strumenti finanziari connessi a merci, il Decreto 166 chiarisce che i fondi pensione potranno investire in tali strumenti entro il limite del 5% delle loro disponibilità complessive purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione, mentre non saranno espressamente ammessi derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della COVIP di poter stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo. Allo stesso tempo la COVIP mantiene la facoltà di poter stabilire limiti più stringenti all'operatività dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa.

La disciplina fiscale dei rendimenti

I contributi versati vengono investiti nel patrimonio della forma pensionistica complementare; il patrimonio viene gestito e produce dei rendimenti che si vanno a sommare ai contributi versati.

Tutti i rendimenti finanziari, generati da qualsiasi forma di investimento, sono considerati redditi da capitale e come tali tassati, anche se in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche, i rendimenti realizzati sono soggetti ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento.

Le modifiche normative dal 2013

Fino al 31 dicembre 2013, l'imposta sui rendimenti delle forme di previdenza complementare era fissata all'11%; nel 2014 è stata innalzata all'11,5% e poi ulteriormente modificata, con algoritmi alquanto complessi, quando nel 2015 sono state introdotte le nuove aliquote.

Dal 1° gennaio 2015 l'aliquota è stata alzata al 20%, ma con un'agevolazione particolare: sulla quota di rendimento che deriva dall'investimento in Titoli di stato ed equipollenti, l'imposta si riduce al 12,5%. Ma come si applica questa agevolazione? Sono molti a pensare che il rendimento debba essere suddiviso tra quello derivante da Titoli di stato e da altri titoli per poi applicare il 12,50% sulla quota dei titoli di stato e il 20% su quella di altri titoli ma la modalità di tassazione avviene in modo diverso.

Sulla quota di rendimento che deriva dai titoli di stato si applica comunque l'aliquota del 20% ma solo sul 62,5% del rendimento.

Facciamo un esempio per comprendere meglio

Un Fondo pensione ha investito nel 2017 il 60% del patrimonio in titoli di stato e il restante 40% in altri titoli. Nel corso del 2018 matura un utile di 2.000,00 euro.

Per procedere al calcolo dell'imposta è necessario prima dividere il rendimento maturato in due quote alla fine dell'anno precedente:

1. quella derivante dai titoli di stato
2. quella derivante da altri titoli

sulle due quote viene poi applicata l'aliquota.

- Rendimento complessivo: 2.000,00 euro
- Rendimento attribuito ai titoli di stato: $60\% \times 2.000 = 1.200$
- Rendimento attribuito ad altri titoli: $40\% \times 2.000 = 800$
- Imposta sulla quota di titoli di stato: $1.200 \times 62,5\% \times 20\% = 150,00$
- Imposta sulla quota derivante da altri titoli: $800 \times 20\% = 160,00$

Imposta complessiva: $150,00 + 160,00 = 310,00$ che corrisponde ad un'aliquota media pari al 15,5%.

Il nuovo sistema fiscale rende quindi indefinita e variabile nel tempo l'aliquota applicata che può variare da un 12,5% se la forma di previdenza complementare investe esclusivamente in titoli di stato sino al 20% se investe solo in titoli azionari o obbligazionari diversi dai titoli di stato.

Le minusvalenze

Se nel corso dell'anno la forma pensionistica ottiene rendimenti negativi nasce una minusvalenza che non viene persa ma è sottratta dai rendimenti positivi ottenuti negli anni successivi, riducendo in questo modo l'imposta che sarà pagata.

Investimenti immobiliari

Una modalità particolare di tassazione dei rendimenti riguarda le forme pensionistiche che investono, in tutto o in parte, il loro patrimonio in immobili. In questi casi, sulla parte di patrimonio investito in immobili, si applica una imposta sostitutiva pari allo 0,5% del patrimonio relativo agli immobili. Questa aliquota sale all'1,5% per gli immobili a uso abitativo, dove la forma pensionistica ha optato per la libera determinazione dei canoni.

Altre agevolazioni fiscali

Oltre all'imposta sui rendimenti, le forme pensionistiche hanno un altro importante vantaggio per tutta la durata della fase di accumulazione del capitale: sono esenti dall'imposta di bollo.

Tutti gli altri prodotti di investimento, escluse le polizze tradizionali di ramo I, sono infatti soggetti a un'imposta di bollo annua proporzionale al capitale: al 31 dicembre di ogni anno viene addebitata un'imposta che, dal 2014, è pari allo 0,20% del capitale maturato.